MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITA' DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE

Art. 10

Unità di informazione finanziaria per l'Italia

Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresi' il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'articolo 4 nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

Versione in vigore dal 29 dicembre 2007, non più in vigore dal 17 ottobre 2012 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Estremi	Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-109-2007/art-10-unita-di-informazione-finanziaria-per-l-italia/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it